



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2017

Oggetto: laurea triennale e svolgimento del tirocinio semestrale – disciplina del praticantato.

Rispondiamo in merito alla documentabilità dell'avvenuto svolgimento del periodo di tirocinio semestrale prescritto dal DPR 328/2001, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale per i laureati triennali. Il candidato ha conseguito la laurea triennale L3, ma non ha comprovato lo svolgimento di due dei sei mesi previsti dall'art. 6 DPR 328/2001.

Innanzitutto, va sottolineato che la disciplina, stabilita dalla L. 17/1990, come integrata dal D.L. 1/2012, relativa al praticantato, presuppone il conseguimento del diploma di perito industriale e lo svolgimento di 18 mesi di pratica professionale, ma non si applica, neppure in via analogica, con quanto previsto dall'art. 6 e 55, comma 2, lett. d) DPR 328/2001, relativamente al tirocinio semestrale applicabile ai laureati triennali.

Infatti, l'art. 6 D.P.R. 328/2001, dispone che il tirocinio deve essere svolto “...in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università...” ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al Capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria e con gli Enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.

Inoltre, l'art. 55 DPR 328/2001 prescrive che si accede agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale con la laurea, di cui al D.M. 4 agosto 2000 (triennale, ndr), comprensiva di un tirocinio di sei mesi.

Da quanto precede, si evince che il “tirocinio” è parte integrante del percorso di studi accademico e, di conseguenza, può essere accertato e “conseguito” solo presso l'Università.

Soltanto con riferimento alle “modalità” di svolgimento, il tirocinio “può” e non “deve” essere svolto in regime convenzionale tra l'Università e l'Ordine o Collegio ovvero con altri Enti, fermo restando la durata che non può essere inferiore ai sei mesi (così, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con nota prot. n. 8307 del 12 settembre 2005).

Pertanto, le classi di laurea, richieste all'art. 55, comma 2, lett. d) Dpr 328/01, che garantiscono l'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale, devono contenere nel proprio percorso formativo il tirocinio semestrale, la cui maturazione deve necessariamente essere attestata dall'Università.

Ciò premesso, l'avvenuto svolgimento del tirocinio semestrale può essere rappresentato anche da attività di laboratorio, che non risultano dall'attestato di Laurea, ma sono “attestate” ovvero “dichiarate” dall'Università o risultano dal certificato esami superati.

Nel caso specifico, il tirocinio può essere documentato attraverso la verifica di attività di laboratorio svolte durante il corso di studi presso l'Ateneo, anche se, con esso, il Collegio di Varese non abbia stipulato alcuna convenzione (“il tirocinio può essere svolto in regime convenzionale”, vedi art. 6 DPR 328/2001).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2017

Quindi, il candidato, di cui alla richiesta di parere, può essere ammesso agli esami di Stato, ritenendosi validi il periodo di tirocinio e le attività di laboratorio, svolte presso l'Ateneo dove ha conseguito la laurea L3, una volta che dal certificato esami superati si possano rilevare attività di laboratorio o tecniche, valutate in crediti CFU.

Ad ogni modo, il Collegio può sempre ammettere con riserva il candidato in possesso di laurea triennale, che non riesca a documentare lo svolgimento del tirocinio semestrale, così da non pregiudicare il diritto di ammissione agli esami di Stato e far valutare i titoli di accesso al Presidente della Commissione esaminatrice di nomina ministeriale.